

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 1330/AV1 DEL 14/12/2017**

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PER LE NECESSITÀ DELL'AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s'intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula di un "contratto ponte" con l'operatore economico MAIO.Com S.r.l. di Atessa (CH), per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l'ASUR, contratti per l'affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s'intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell'ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l'appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto d'appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata

- di mesi 12 (*dodici*), presumibilmente dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (*dodici*), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell'ASUR e responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccione, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
 6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall'eventuale affidamento dell'appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01/01/2018-31/12/2018, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 324.355,00 I.V.A. esclusa (€ 395.713,10 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010113 "Smaltimento rifiuti" del bilancio d'esercizio ASUR che sarà compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018;
 7. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell'appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche" approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017;
 8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
 10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 44 pagine, di cui n. 36 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA*Normativa di riferimento*

- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
- Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente "Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l'acquisizione di servizi e forniture, da parte dell'ASUR, delle aziende ospedaliere, dell'INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e IRMA".
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Nuovo codice appalti"

Motivazione

È necessario attivare procedura per aggiudicare un nuovo appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari, necessario alle strutture dell'Area Vasta n. 1 e il cui ultimo rinnovo del contratto è scaduto in data 30/06/2008, da espletarsi nelle quantità e modalità descritte nello schema di contratto ponte allegato alla presente determina e di cui fa parte integrante.

Il servizio in oggetto risulta tra le categorie merceologiche individuate all'art. 1 del dal DPCM 24/12/2015 di attuazione dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 la cui procedura di aggiudicazione è espressamente demandata al soggetto aggregatore che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. La SUAM ha conseguentemente inserito l'iniziativa tra quelle programmate prevedendone l'attivazione del relativo contratto entro il mese di dicembre 2018.

Successivamente è intervenuto il Ministero dell'Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell'aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 [procedura negoziata senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall'art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016], per il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge.

La circolare MEF 20518/2016 è stata recepita dall'ASUR che, con circolare n. 23348 in data 03/08/2016, prot. n. 23348, ha prospettato la possibilità che tale fattispecie di contratto ponte, cioè procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sia valutata secondo criteri di orientamento da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipula con l'operatore economico attualmente fornitore del servizio in alternativa alla negoziazione con più operatori economici.

In particolare, in ordine a una valutazione del contesto di riferimento, sono stati considerati dirimenti fattori quali la durata del periodo ponte da verificarsi in relazione al cronoprogramma del soggetto aggregatore di riferimento e la valutazione d'impatto dei costi tecnici, organizzativi e

gestionali in termini di costo/beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto comunque che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi rispetto all'ipotesi di forniture o di servizi standardizzati.

Con riferimento agli appalti per i quali si ritenga ricorrano i presupposti sopra richiamati tali da rendere opportuno procedere a un contratto ponte previa negoziazione con l'attuale fornitore, con successiva nota prot. n. 27035, in data 20/09/2016, il Direttore Amministrativo ASUR ha chiesto ai responsabili delle unità operative di produrre relazioni a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ovvero del destinatario principale della prestazione, dalle quali emergano gli elementi di natura tecnica organizzativa e gestionale che renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e della durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo-logistica e dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore.

In ordine a quanto operativamente richiesto con la citata nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, questa Unità Operativa proponente, con nota n. 80949|ASURAV1|PROAV1|P in data 29/09/2016 (allegata al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale), ha inviato all'ASUR specifica relazione in cui si è rappresentata l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, mediante stipula di un "contratto ponte" da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o di CONSIP S.p.A..

Nella stessa relazione si è altresì provveduto a rappresentare l'opportunità di procedere all'affidamento previa operazione di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore, rappresentato dall'operatore economico Maio.Com S.r.l., con sede legale ad Atesa (CH), in ragione delle motivazioni esplicitate nella nota stessa, di seguito sinteticamente commentate.

L'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio per l'eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, in concomitanza con la progettazione attualmente in essere presso il soggetto aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale, fattispecie di particolare complessità, non compatibile ragionevolmente con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta, la quale può intendersi cautelativamente prospettata per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino a una durata di 12 (*dodici*) mesi, con facoltà di recesso in caso di aggiudicazione da parte della SUAM o di attivazione di convenzione Consip per lo stesso servizio oggetto della presente determina.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità del servizio in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del soggetto aggregatore appaiono essere altresì costituiti, in termini di costo/beneficio e d'impatto sull'organizzazione della stazione appaltante, dalla non sostenibilità organizzativo-logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento dell'operatore economico, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di *start-up* e di implementazione del progetto da parte dell'operatore economico stesso.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire all'aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l'ASUR, prevedere un passaggio di consegne dall'operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico. L'attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consente invece la stipula di un contratto-ponte in grado di garantire tale servizio essenziale oggetto della presente determina per il tempo che si renderà

necessario all'aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM o di convenzione Consip, riservandosi comunque l'ASUR la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di detta condizione.

In relazione a quanto esplicitato nella citata nota di protocollo n. 80949|ASURAV1|PROAV1|P del 29/09/2016 e sopra sinteticamente commentato, la Direzione Amministrativa, con nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10/01/2017, ha provveduto a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 19/10/2016, nel quale, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, si esprime parere favorevole all'avvio della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto ponte con il fornitore attualmente esecutore del servizio.

Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha trasmesso ai Direttori di Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta *"l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore"*.

COMPATIBILITÀ ECONOMICA

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto di cui alla presente proposta di determina, si ritiene che tale quantificazione possa essere allo stato parametrata mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per il servizio in argomento nel periodo 01/01/2016-30/06/2016.

Pertanto, nell'ipotesi di stipula di un "contratto ponte" per il periodo 01/01/2018-31/12/2018, il valore economico del contratto stesso può intendersi stimato, salvo diversi esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, per un valore complessivo di € 324.355,00 (IVA esclusa), da imputarsi sul conto n. 0509010113 *"Smaltimento rifiuti"* del bilancio dell'ASUR e rendersi economicamente coerente e compatibile nell'ambito dei budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per l'esercizio 2018.

Per l'espletamento della procedura in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell'ASUR e responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccione, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR.

Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:

- non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per i servizi oggetto del presente atto;
- la SUAM non ha ancora attivato un contratto o convenzione inerente i servizi oggetto del presente atto.

In assenza di convenzioni Consip attive e nelle more dell'indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore SUAM, quest'Area Vasta ritiene di potersi attivare autonomamente sulla base della Circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016 e della determina ASURDG 644/2017, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, si ritiene necessario procedere all'acquisizione del servizio in oggetto, con le seguenti finalità e modalità:

SCOPO DEL CONTRATTO:

approvvigionamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate nei presidi e strutture dell'Area Vasta n. 1.

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, per la durata di mesi 12 (*dodici*), a decorrere presumibilmente dal 01/01/2018, per l'importo sotto indicato, esclusa IVA:
Importo complessivo a base di gara: € 324.355,00
(di cui oneri per la sicurezza): € 0,00

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

a lotto unico ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott.ssa Anna Severi. Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell'ASUR.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 60.

TEMPI DI ESECUZIONE:

il servizio sarà espletato per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nello schema di contratto.

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

CAUZIONE:

definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Esito dell'istruttoria

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di autorizzare l'espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s'intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della stipula di un "contratto ponte" con l'operatore economico MAIO.Com S.r.l. di Atessa (CH), per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l'ASUR, contratti per l'affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s'intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione

- da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell'ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l'appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto d'appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 12 (*dodici*), presumibilmente dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (*dodici*), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
 5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Anna Severi, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell'ASUR e responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccioni, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR;
 6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall'eventuale affidamento dell'appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01/01/2018-31/12/2018, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 324.355,00 I.V.A. esclusa (€ 395.713,10 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010113 "Smaltimento rifiuti" del bilancio d'esercizio ASUR che sarà compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018;
 7. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell'appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3 del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche" approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017;
 8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
 9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
 10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema "Attweb Salute", che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Uguccioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Severi

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

SMALTRIFUTICONTRATTOPONTE2018DAV1 -
DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
AREA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott.ssa Anna Severi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno inclusi all'interno del budget che sarà assegnati all'Area Vasta n. 1 per l'esercizio 2018.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- schema di contratto ponte
- nota prot. 80949|29/09/2016|ASURAV1|PROAV1|P
- DUVRI preliminare

CONTRATTO PONTE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI, PER LE NECESSITÀ DELL'AREA VASTA N. 1 - PRESIDII DEL TERRITORIO DI PESARO, URBINO E FANO.

In esecuzione della determina n. ____/AV1 in data __/__/2017, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata ai sensi della determina ASUR DG 520/2016, dal dott. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, in qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 1 (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico MAIO.COM S.r.l., con sede ad Atesa (CH) - Via Firenze n. 14, C.F. e P. IVA 02566260697, rappresentato da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____, (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO PONTE

1. Il presente contratto ponte, stipulato ai sensi della circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'Area Vasta n. 1 dell'ASUR, rifiuti individuati secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del presente contratto s'intende:

a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;

b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1 dell'ASUR, con sede in via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano (PU);

c) per «Direzione Amministrativa» o «DAO»: la Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta;

d) per «Direzione Medica» o «DM»: la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero unico di Area vasta, la Direzione medica dei distretti sanitari dell'Area Vasta, la Direzione del Dipartimento di Prevenzione-Servizio Veterinario;

e) per «U.O.»: le diverse unità operative dell'Area Vasta;

f) per «Responsabile di unità locale»: il dirigente o funzionario di struttura periferica del presidio ospedaliero o del distretto sanitario, incaricato della gestione dei rifiuti;

g) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto;

h) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

i) per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni;

j) per «Contratto originario»: il contratto stipulato con Maio Guglielmo S.r.l. di Atesa (CH) a seguito del provvedimento di aggiudicazione n. 551/COMST03 emanato dall'Azienda USL n. 2 di Urbino in data 27/11/2003;

k) per «Offerta»: l'offerta tecnica ed economica presentata dal Prestatore nella procedura di gara aggiudicata con il provvedimento n. 551/COMST03 emanato dall'Azienda USL n. 2 di Urbino in data 27/11/2003.

ART. 2. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Il servizio dev'essere espletato dal Prestatore in osservanza delle seguenti disposizioni di legge che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) **Norme che disciplinano la gestione dei rifiuti:**

1. **Legge n. 70/1994** di istituzione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD);
2. **Decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145:** "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **Decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 148** "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18 comma 2, lettera m, e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e successive modificazioni;
4. **Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 406 del 28 Aprile 1998** "Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'UE, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
5. **Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti**, istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e successivamente modificato con le Decisioni 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e 2001/573/CE del 23 luglio 2001;
6. **Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002**, recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/01 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti" (supplemento alla G.U. n. 108 del 10/05/2002);
7. **Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254:** "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
8. **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, recante "Norme in materia ambientale";
9. **Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 05/04/2006 n. 186:** "Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
10. **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4**, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.";
11. **Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009** (Ambiente e tutela del territorio e del mare): "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043)" e successive modifiche ed integrazioni;
12. **Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:** "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
13. **Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 10/11/2011 n. 219** recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
14. Tutte le Norme di Legge vigenti riguardanti il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) e tutte le ulteriori norme di legge in merito al SISTR medesimo che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto e di eventuali proroghe dello stesso.

b) **Norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro:**

1. **Decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1990:** "Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nella strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private";
2. **Legge 3 agosto 2007, n. 123**, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

3. **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
4. Direttive 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 90/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modifiche e integrazioni;

c) **Norme sul trasporto delle merci pericolose:**

1. **Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35**, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose
2. **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2015** - Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
3. **Accordo ADR 2013-2015** e smi.
4. **Decreto 10 giugno 2004** "Procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose" e smi.

2. Il Prestatore è comunque obbligato ad adeguarsi a tutte le norme di leggi o regolamenti nazionali, regionali e provinciali (anche conseguenti all'emanazione o al recepimento di direttive CE) vigenti in materia di tutela ambientale, di salute pubblica e di sicurezza dei lavoratori, anche se non menzionate nel presente contratto ponte, nonché ad ogni disposizione normativa che dovesse sopravvenire durante il corso di validità del presente contratto ponte e di eventuali rinnovi dello stesso.

ART. 3. SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2. Le sedi di svolgimento del servizio e le frequenze indicative del servizio di raccolta dei rifiuti la cui produzione è quantitativamente maggiore (cod. CER 18 01 03*), sono rappresentate dai presidi dell'AV sotto elencati:

Pos.	Località	Presidio	Indirizzo	Frequenza ritiro
DISTRETTO SANITARIO PESARO				
1.	Pesaro	Distretto Sanitario	Via XI Febbraio n. 36	2 volte a settimana
2.	Pesaro	Distretto Sanitario	Via Valerio - Villa Fastiggi	2 al mese
3.	Pesaro	Distretto Sanitario	Via Nanterre	1 volta a settimana
4.	Pesaro	Distretto Sanitario	Via Comandino	1 volta a settimana
5.	Pesaro	ADI	Via Lombroso 37	1 volta al mese
6.	Pesaro	CSM	Via Lombroso 37	1 volta ogni 2 mesi
7.	Pesaro	SRR -U.O. Residenzialità	Via Lombroso, 37	1 volta ogni 2 mesi
8.	Pesaro	SPDC	Via Lombroso, 35	2 volta al mese
9.	Pesaro	STDP-Distretto Metadone	Via Lombroso, 49	1 volta al mese
10.	Pesaro	RSA "Tomasello"	Via Barsanti, 27	1 volta al mese
11.	Pesaro	Laboratorio Tossicologia	Via Lombroso, 15	2 volte a settimana
12.	Pesaro	RSA Galantara Trebbiantico	Via della Necropoli, 8	1 volta a settimana
13.	Pesaro	Centro Riabilitazione	Via Redipuglia, 29	1 volta al mese
14.	Pesaro	Centro diurno DSM	Via Redipuglia, 23	a chiamata
15.	Pesaro	Serv. Veterinario	Via Nitti, 36	1 volta al mese
16.	Pesaro	Ambulatorio canile	Str. Madonna del Monte	1 volta al mese
17.	Pesaro	Guardia Medica	Viale della Vittoria, 189	2 volte al mese
18.	Pesaro	Casa Circondariale	Strada Fontesecco, 88	1 volta a settimana
19.	Pesaro	Dip. di prevenzione	Via Nitti, 30	1 volta al mese
20.	Mombaroccio	RSA Bricciotti	Via Zandonai, 2	2 volte al mese
21.	Montecchio	Distretto sanitario	Via Pio La Torre	1 volta a settimana

22.	Gabicce Mare	Distretto sanitario	Via Berlinguer	2 volte al mese
23.	Gabicce Mare	Guardia Medica	Via XXV Aprile	a chiamata (estivo)
PRESIDIO OSPEDALIERO				
24.	Urbino	Ospedale di Urbino	Viale Comandino, 70	3 volte alla settimana
25.	Cagli	Osp.le di Comunità di Cagli	Via Flaminia, 100	2 volte a settimana
26.	Sassocorvaro	Ospedale di Comunità di Sassocorvaro	Via Lanciarini, 5	3 volte a settimana
DISTRETTO SANITARIO CAGLI				
27.	Acqualagna	Ambulatorio	Via XXIII Agosto	a chiamata
28.	Apecchio	Ambulatorio	Via Pazzaglia	1 volta al mese
29.	Cagli	Distretto Sanitario	Via Flaminia, 102	2 volte al mese
30.	Cagli	STDP	Via Don Minzoni, 44	1 volta al mese
31.	Piobbico	Ambulatorio	Via G.Leopardi, 14	1 volta al mese
32.	Cantiano	Ambulatorio	Via Fiorucci	1 volta al mese
DISTRETTO SANITARIO URBANIA				
33.	Borgo Pace	Ambulatorio	Via dei Giardini, 14	1 volta al mese
34.	Fermignano	Distretto Sanitario	Via Milano, 23	1 volta al mese
35.	Mercatello sul Metauro	Ambulatorio	Via Papa Giovanni XXIII, 2/4	1 volta al mese
36.	Sant'Angelo in Vado	Distretto Sanitario – RSA	Corso Garibaldi, 431	1 volta a settimana
37.	Urbania	Distretto Sanitario - RSA Lab. Sanità Pubblica	Via Roma, 54	1 volta a settimana
38.	Urbania	Servizi Veterinari	Via Roma, 54	1 volta al mese
39.	Mercatello sul Metauro	Casa di riposo Santa Veronica Giuliani	Loc. Casella, 37	1 volta ogni 2 mesi
DISTRETTO SANITARIO URBINO				
40.	Gallo di Petriano	Ambulatorio	Via dello Stabilimento	a chiamata
41.	Montecalvo in F. - Loc. Ca' Gallo	Distretto Sanitario	S.P. Montefeltresca	1 volta al mese
42.	Urbino	Distretto Sanitario	Via Guido da Montefeltro, 45	1 volta al mese
43.	Urbino	Servizi Veterinari	Via Guido da Montefeltro, 45	1 volta al mese
44.	Urbino	Dipartimento di Prevenzione	V.le Comandino	1 volta al mese
45.	Urbino	STDP - Dipendenze Patologiche	Via Pellipario, 1	1 volta al mese
46.	Urbino	Presidio di Continuità Assistenziale	Via Gramsci, 29	2 volte al mese
DISTRETTO SANITARIO MACERATA FELTRIA				
47.	Lunano	Distretto Sanitario	Piazza della Libertà	1 volta al mese
48.	Macerata Feltria	Distretto Sanitario - RSA	Via Penserini, 9	1 volta a settimana
49.	Macerata Feltria	Servizi Veterinari	Via Penserini, 9	1 volta al mese
50.	Mercatino Conca	Distretto Sanitario	Via Pergolesi	1 volta al mese
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
51.	Cagli	Servizi Veterinari	Via A. Volta, 30	1 volta al mese
PRESIDIO OSPEDALIERO				

52.	Pergola	Ospedale SS Carlo e Donnino	via G. di Vittorio, 2	2 volte a settimana
DISTRETTO SANITARIO FANO				
53.	Fossombrone	Ospedale di Comunità	via F.lli Kennedy	3 volte a settimana
54.	Fano	Distretto sanitario - Poliambulatorio	via IV Novembre, 63	2 volte a settimana
55.	Fano	RSA Disabili	via San Michele, 39/B	1 volta al mese
56.	Fano	Palazzo Sanità Territoriale	Via Pizzagalli 1-3	1 volta a settimana
57.	Fano	SISP - Vaccinazioni	Via Borsellino 4	2 volte al mese
58.	Marotta (Mondolfo)	Distretto sanitario	via Ferrari, 2	1 volta al mese
59.	Mondolfo	Distretto sanitario - Poliambulatorio - RSA	piazza Bartolini, 6	1 volta a settimana
60.	San Costanzo	Distretto sanitario	Via della Libertà, 34	A chiamata
61.	Mondavio	Distretto sanitario - RSA	Corso Roma, 36	2 volte a settimana
62.	Cartoceto (Lucrezia)	Distretto sanitario	via Gramsci, 29	2 volte al mese
63.	Calcinelli (Saltara)	Distretto sanitario	via Carducci, 1	2 volte al mese
64.	Fossombrone	Distretto sanitario - Palazzo Cappellani	via F.lli Kennedy	1 volta al mese
65.	Fossombrone	Casa di riposo comunale "G. Castellani"	Strada SS. Annunziata	1 volta al mese
66.	Fossombrone	Casa di Reclusione	Via Leopardi, 2	1 volta al mese
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
67.	Fano	Servizio Veterinario	Via Borsellino 4	1 volta al mese
68.	Fossombrone	Servizio Veterinario - Palazzo Cappellani	Via F.lli Kennedy -	1 volta al mese
69.	Pergola	Servizio Veterinario c/o Mattatoio	via San Biagio	1 volta al mese
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE				
70.	Fano	STDP - Dipendenze Patologiche	Via Roma, 108	2 volte al mese
71.	Fano	Sede Direzione generale e amministrativa AV1	Via Ceccarini, 38	A richiesta

3. Durante il corso di validità del presente contratto ponte l'ASUR potrà richiedere al Prestatore l'estensione del servizio anche in altri presidi non compresi nell'elenco di cui sopra.

ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Prestatore deve svolgere il servizio oggetto del presente contratto ponte per le tipologie di rifiuti appartenenti alle seguenti categorie, così come definite dal D.P.R. n. 254/2003 e dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

a) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:

1. i rifiuti individuati dalle voci 18 01 03* e 18 02 02*, che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "HP9" dell'Allegato "I" del d.lgs. n. 152/2006;

a) sono comprese in questa categoria tutte le tipologie di rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del DPR n. 254/2003, che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, compresi i rifiuti provenienti da attività di ricerca e di diagnostica batteriologica e i rifiuti taglienti utilizzati;

b) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

1. i rifiuti individuati all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003 e nell'allegato D del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- c) rifiuti sanitari (pericolosi e non pericolosi), che richiedono particolari sistemi di gestione:**
1. i rifiuti definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *h*) del D.P.R. n. 254/2003;
- d) rifiuti sanitari non pericolosi:**
1. i rifiuti individuati all'art. 2, comma 1, lettera *b*) del D.P.R. n. 254/2003, non contrassegnati dal simbolo (*) nel codice CER, come riportato nell'allegato D del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- e) rifiuti sanitari per i quali deve essere favorito il recupero:**
1. rifiuti definiti dall'art. 5 del D.P.R. n. 254/2003, dei quali il presente appalto include solo le tipologie descritte alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) del suddetto articolo, ovvero:
a) contenitori in vetro di farmaci, soluzioni per infusione, ecc.;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
e) oli minerali, vegetali e grassi;
f) batterie e pile;
g) toner;
h) mercurio;
i) pellicole e lastre fotografiche.
2. Sono **escluse** dal servizio oggetto dell'appalto le seguenti categorie di rifiuti:
a) **rifiuti sanitari assimilati agli urbani**, elencati nell'art. 2, comma 1, lettera *g*), punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del D.P.R. n. 254/2003;
b) **radionuclidi residuati da attività sanitaria** (d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.);
c) **parti anatomiche riconoscibili** (art. 3 del D.P.R. n. 254/2003).

ART. 5. TIPOLOGIE DEI RIFIUTI PRODOTTI

1. Il Prestatore deve procedere allo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

Codice CER	Descrizione rifiuto	UM	Q.tà annua presunta (prod.2016)
	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera <i>d</i>) del D.P.R. n. 254/2003)		
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Kg	257.197
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Kg	467
	Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera <i>c</i>) del D.P.R. n. 254/2003)		
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	Kg	162
090104*	soluzioni fissative	Kg	102
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	Kg	
160601*	batterie al piombo	Kg	
160602*	batterie al nichel-cadmio	Kg	
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Kg	814
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	kg	0,1
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Kg	285

Codice CER	Descrizione rifiuto	UM	Q.tà annua presunta (prod.2016)
	Rifiuti sanitari non a rischio infettivo (pericolosi e non pericolosi) che richiedono particolari sistemi di gestione (art. 2, comma 1, lettera h) del DPR n. 254/2003)		
180108*	medicinali citotossici e citostatici	Kg	3117
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	Kg	339
180207*	medicinali citotossici e citostatici	Kg	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	Kg	12
	Rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 254/2003)		
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Kg	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	Kg	57.578
170403	Piombo	Kg	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	Kg	
190905	Resine a scambio ionico sature o esaurite	Kg	
	Rifiuti per i quali deve essere favorito il recupero (art. 5, comma 1 del DPR n. 254/2003)		
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	Kg	1.829
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Kg	6.344
150101	imballaggi di carta e cartone	Kg	
150102	imballaggi in plastica	Kg	
150103	Imballaggi in legno	Kg	
150104	imballaggi metallici	Kg	
150106	imballaggi in materiali misti	Kg	91
150107	imballaggi in vetro	Kg	8.470
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Kg	228
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	Kg	
200125	oli e grassi commestibili	Kg	
200140	metalli	Kg	
200307	rifiuti ingombranti	Kg	
	Altri rifiuti		
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	Kg	
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Kg	
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Kg	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Kg	1.591
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Kg	1.100
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Kg	331

Codice CER	Descrizione rifiuto	UM	Q.tà annua presunta (prod.2016)
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Kg	1.756
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	Kg	

2. Il Prestatore deve eseguire il servizio per le tipologie di rifiuti e le quantità indicate nella tabella sopra riportata.

3. Durante il periodo di validità del presente contratto ponte, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell'appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto ponte, alle stesse condizioni previste dal Contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

4. Nel corso del presente contratto ponte, l'ASUR potrà richiedere al Prestatore l'estensione dell'appalto per servizi analoghi, anche relativamente a presidi/unità locali non compresi/e nell'art. 3 del presente contratto, entro i limiti previsti dal comma precedente.

5. Durante la validità del contratto, l'AV ha la facoltà di ricorrere, per alcuni rifiuti sopra elencati, a processi di smaltimento alternativi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, senza che il Prestatore possa rivendicare il diritto a essere incaricato dello smaltimento, salva la possibilità di recesso dal contratto, con preavviso di giorni 180 (*centottanta*), qualora la riduzione del corrispettivo sia superiore al 20% (*ventipercento*).

6. Il Prestatore dev'essere autorizzato allo smaltimento dei rifiuti corrispondenti ai codici rifiuti CER indicati nella tabella.

7. Qualora nel corso della validità del presente contratto ponte si verificassero cambiamenti nella classificazione dei rifiuti prodotti dai presidi dell'AV, il Prestatore sarà tenuto a farsi carico comunque dello smaltimento e delle incombenze inerenti le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco sopra riportato.

ART. 6. PRODOTTI E ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto ponte sarà svolto dal Prestatore a proprio rischio, utilizzando prodotti, attrezzature e impianti di sua proprietà o di cui abbia comunque la disponibilità, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni interne dell'AV.

2. Il Prestatore deve fornire materiali e attrezzature in quantità tale da far fronte a eventuali ulteriori esigenze di servizio che si presentassero nel corso della validità del presente contratto ponte; inoltre deve fornire tutti i materiali di consumo, a perdere o pluriuso, che siano necessari per l'esecuzione del servizio.

3. L'AV potrà mettere a disposizione del Prestatore, all'interno dei presidi oggetto dell'appalto, locali idonei per il deposito e la conservazione dei prodotti e delle attrezzature occorrenti all'esecuzione dell'appalto.

4. L'AV si riserva il diritto di accedere ai locali eventualmente messi a disposizione del Prestatore ai sensi del comma precedente, alla presenza di un incaricato del Prestatore, per controllare lo stato di manutenzione e di pulizia.

5. Il servizio da svolgere comprende:

a) la fornitura dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), conformi al D.M. n. 145/1998 e compilati a cura del Prestatore, e dei registri di carico e scarico dei rifiuti conformi al D.M. 148/1998 e già vidimati a carico del Prestatore;

b) la fornitura di tutte le tipologie di contenitori per la raccolta dei rifiuti, contenitori idonei ai sensi del D.P.R. n. 254/2003 (art. 8), del d.lgs. n. 81/2008 e delle norme vigenti in materia anche emanate in corso di contratto, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato nel successivo art. 8 e a quanto stabilito dalla vigente normativa ADR/RID;

c) la messa in opera di apposite attrezzature e strumenti necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle necessarie per:

1. la movimentazione interna dei rifiuti (ad esempio: carrelli, muletti, automezzi, ecc.);
 2. la raccolta presso i siti di deposito temporaneo, individuati allo scopo presso i presidi dell'AV;
 3. la pesatura dei rifiuti;
 4. il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti costituiti da imballaggi, da materiali metallici e da apparecchiature di vecchia data di costruzione dichiarate fuori uso.
6. Attrezzature e strumenti messi a disposizione dal Prestatore per l'esecuzione dell'appalto devono essere conformi alle seguenti normative:
- a) **Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35**, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose;
 - b) **Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2015** - Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose;
 - c) **Accordo ADR 2013-2015**;
 - d) **Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17 e s.m.i.** - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (Direttiva Macchine);
 - e) **REACH - Regolamento europeo CE n. 1907/2006** relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
 - f) **CLP - Regolamento europeo CE n. 1272/2008** relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 - g) **D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**;
 - h) tutte le norme di legge vigenti riguardanti il SISTRI.
7. I mezzi di trasporto utilizzati devono essere accompagnati dall'attestazione di idoneità in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, ai sensi delle norme vigenti.
8. I mezzi e le attrezzature utilizzati/e per la movimentazione dei rifiuti all'interno delle aree dei presidi e strutture dell'AV (esclusi gli automezzi per il trasporto su strada dalle sedi di raccolta a quelle di smaltimento) devono essere non inquinanti (ad es. elettrici).
9. Se durante il corso di validità del presente contratto, per ragioni tecniche, si rendesse necessario od opportuno variare la tipologia dei materiali utilizzati previsti dal Contratto originario, il Prestatore deve preventivamente presentare nuova campionatura e relativa relazione tecnica per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo da parte dell'ASUR.

ART. 7. PRESTAZIONI COMPRESSE NEL SERVIZIO

1. Il servizio che il Prestatore deve svolgere comprende:
 - a) la raccolta diretta presso le singole unità operative e servizi appartenenti alle strutture sanitarie dell'AV, limitatamente ai rifiuti oggetto della richiesta, da valutare ed attivare su espressa richiesta dell'AV;
 - b) il ritiro all'esterno dei presidi sanitari dell'AV, presso i siti di deposito temporaneo individuati allo scopo, e il trasporto delle diverse tipologie di rifiuti prodotti compresi nell'appalto, da effettuare nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme vigenti per le diverse tipologie di rifiuti e delle prescrizioni della DM;
 - c) lo smaltimento dei rifiuti, che deve obbligatoriamente essere effettuato presso impianti autorizzati allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla natura e alla tipologia dei rifiuti stessi.
2. Ogni conferimento di rifiuti dev'essere accompagnato da formulario di identificazione, conforme a quanto previsto dal D.M. dell'Ambiente n. 145/1998 e dall'art. 193 del D.M. dell'ambiente 152/2006.
4. Il Prestatore deve provvedere alla compilazione del formulario d'identificazione (FIR) e, al termine del ritiro dei rifiuti, deve consegnarlo munito del ticket di pesatura alla DM o ai Responsabili delle unità locali dell'AV per controllo, verifica e firma di competenza.
5. Lo smaltimento dev'essere effettuato in conformità alle norme del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Prestatore, senza alcun onere per l'ASUR, ha l'obbligo:

a) di restituire all'AV copia del formulario di identificazione dei rifiuti, timbrata e firmata dal responsabile dell'impianto di smaltimento finale, recante la quantità di rifiuto conferito e attestante l'avvenuta presa in carico dei rifiuti stessi entro 90 giorni dalla data del conferimento (art. 188 del d.lgs. n. 152/2006);

b) di trasmettere i dati relativi al servizio svolto su richiesta dell'AV, senza alcun onere a carico dell'AV stessa;

c) di inviare, entro 15 (*quindici*) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'ASUR, i dati necessari per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ai sensi della legge 25/01/1994, n. 70 e del D.P.C.M. 21 dicembre 2015, per ciascun tipo di rifiuto di cui ha provveduto al trasporto e allo smaltimento;

d) di provvedere, su esplicita richiesta dell'ASUR, all'elaborazione del MUD annuale, nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa, entro la scadenza temporale prevista;

e) di inviare su eventuale richiesta dell'AV copia conforme all'originale delle classificazioni dei rifiuti di cui all'art. 5 del presente contratto ponte, effettuate da strutture pubbliche o private certificate per conto del Prestatore, ai fini delle autorizzazioni allo smaltimento;

f) di svolgere il servizio in osservanza e in conformità degli obblighi normativi del sistema SISTRI, fornendo totale assistenza e garantendo piena disponibilità alle esigenze dell'AV nella gestione informatica e operativa del sistema medesimo.

7. Durante il periodo di validità del presente contratto ponte, a richiesta dell'AV, il Prestatore è obbligato ad adeguarsi a qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, della quantificazione del servizio, nonché a variazioni riguardanti le modalità di esecuzione del servizio stesso, secondo le effettive esigenze istituzionali dell'AV (variazioni nella frequenza di ritiro dei rifiuti, nella quantità di rifiuti da smaltire, eventuali nuove tipologie di rifiuti da smaltire, variazioni del numero e della tipologia dei contenitori richiesti), entro i limiti previsti dall'art. 5, comma 3 del presente contratto ponte.

8. Nell'esecuzione del servizio il Prestatore dovrà:

a) evitare interferenze e intralci alla normale attività delle varie U.O. e servizi;

b) prestare una stretta collaborazione con l'AV per quanto concerne gli obiettivi e le finalità prescritte dalle norme di legge, quali la tutela dell'ambiente e della salute, cooperando alle seguenti azioni:

1. informazione e formazione del proprio personale dipendente, finalizzata alla corretta ed efficiente esecuzione del servizio;
2. raccolta differenziata dei rifiuti;
3. utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di materiali e di energia.

9. Le modalità di esecuzione dell'appalto contenute nella documentazione tecnica allegata all'Offerta, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Prestatore, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto ponte.

ART. 8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PER TIPOLOGIE DI RIFIUTI

1. Il servizio dovrà essere eseguito dal Prestatore secondo le modalità di seguito specificate, relativamente all'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, distintamente per le diverse tipologie di rifiuti prodotti dall'AV, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche dei contenitori da mettere a disposizione dell'AV.

a) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

"Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" - CER 18 01 03*

1. Contenitori esterni (per la raccolta):

a) sono ammessi dall'AV contenitori monouso o pluriuso (purché non in cartone plastificato o *cartonplast*), in grado di trattenere eventuali frazioni liquide, senza originare spandimenti all'esterno, rigidi e resistenti agli urti e alle sollecitazioni provocate durante la loro manutenzione e trasporto;

- b) di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani e da quelli per le altre tipologie di rifiuti speciali prodotti nei presidi sanitari;
- c) avere caratteristiche di impermeabilità da oggetti taglienti ed acuminati, nonché forma e struttura tali da garantire la sicurezza secondo le norme vigenti degli operatori durante la loro manipolazione;
- d) essere dotati di coperchio adatto alla chiusura temporanea e a quella definitiva, ermetica di agevole esecuzione, realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio stesso;
- e) avere caratteristiche antiribaltamento, di dimensioni che rendano agevole il trasporto e provvisti di maniglie o prese per il sollevamento e il trasporto;
- f) recare all'esterno la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", l'identificazione dell'ASUR, l'etichettatura a norma di legge (simbolo di "rischio biologico") e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle norme vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada);
- g) i contenitori pluriuso, eventualmente proposti, ogni volta dopo l'uso dovranno essere lavati e sterilizzati o sottoposti a trattamenti di disinfezione ad alto livello, da parte del Prestatore, con obbligo di certificare periodicamente (almeno trimestralmente) la sterilizzazione o disinfezione dei contenitori esterni riutilizzati;
- h) essere disponibili in tipologie di diversa capacità, indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore stesso, di seguito specificata:
 - litri 20
 - litri 30-40
 - litri 60-80
- i) il Prestatore sarà tenuto a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se la DM ne fa richiesta per esigenze di servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASUR;
- j) i contenitori devono essere costituiti da apposito materiale che non deve produrre sostanze tossiche con la combustione e, qualora sia in plastica, non deve essere in plastica clorurata.

2. Contenitori interni:

- a) devono essere collocati all'interno dei contenitori esterni rigidi di cui al punto 1.1 del presente articolo e devono essere costituiti da sacchi impermeabili a perdere, di colore differenziato (secondo le esigenze dell'AV) rispetto a quelli utilizzati per la raccolta di rifiuti assimilabili agli urbani, aventi caratteristiche di resistenza adeguate a contenere senza pericolo di rottura il materiale raccolto all'interno di essi e dimensioni adeguate a quelle dei contenitori esterni (di altezza tale da raggiungere il fondo del contenitore esterno e permetterne il ripiegamento sul bordo e di larghezza tale da abbracciare agevolmente il bordo del contenitore esterno);
- b) i sacchi impermeabili dovranno essere dotati di sistema di chiusura a tenuta di sicurezza per liquidi, che eviti spargimenti accidentali del contenuto;
- c) i sacchi impermeabili devono essere costituiti da apposito materiale (esclusa plastica clorurata), che non produca sostanze tossiche per l'ambiente con la combustione durante l'incenerimento;
- d) i sacchi impermeabili dovranno recare la dicitura "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e riportare il simbolo di rischio biologico;
- e) dovranno essere forniti in quantità superiore del 40% rispetto al numero dei contenitori esterni.

3. Contenitori monouso rigidi:

- a) devono essere resistenti (non in cartone plastificato), impermeabili ai taglianti e disponibili in varie forme e misure, comprese quelle per gli aghi da biopsia (altezza non inferiore ai cm 40), aventi volume di circa lt. 5;
- b) devono essere a norma del D.M. 28.09.1990 ("Norme di prevenzione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.);
- c) devono essere adeguati alla raccolta di materiale tagliente e acuminato e utilizzabili anche per la raccolta dei presidi utilizzati per la preparazione dei farmaci antiblastici;
- d) all'esterno devono riportare la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", l'etichettatura a norma di legge ed essere di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili da quelli per la raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani e da quelli per la raccolta di altri rifiuti speciali prodotti nei presidi dell'AV;
- e) l'apertura del contenitore dovrà permettere l'inserimento di aghi con siringa senza deconnessione tra ago e siringa e di presidi sanitari senza rischio di contaminazione della superficie esterna del contenitore stesso; dovrà inoltre impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore esterno descritto al punto 1.1 dell'art. 8 del presente capitolato, all'interno dei sacchi impermeabili di cui al punto 1.2 dell'articolo suddetto;
- f) I contenitori monouso rigidi dovranno essere facilmente movimentabili (preferibilmente dotati di incavi per il sollevamento manuale), facilmente collocabili in stoccaggio e la loro forma dovrà essere tale da garantirne la stabilità durante l'utilizzo (caratteristiche antiribaltamento), devono essere facilmente collocabili in carrelli e nel piano di lavoro sotto le cappe;
- g) essere dotati di coperchio di chiusura e tappo di utilizzo e dovranno avere una chiusura temporanea (es. girevole a due posizioni) ed una definitiva e quest'ultima dovrà essere ermetica e dotata di sicurezza;
- h) essere costituiti di materiale resistente ai residui chimici e biologici presenti sui taglianti; devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione, di cui dovrà essere prodotta dalla Ditta relativa certificazione;
- i) il Prestatore è tenuto a fornire contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se ne viene fatta richiesta per esigenze di servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASUR.

4. **Contenitori monouso rigidi per l'utilizzo su mezzi di trasporto (ambulanze):**

- a) devono avere tutte le caratteristiche richieste per i contenitori rigidi monouso di cui al punto 3, lett. a) del presente articolo;
- b) devono essere di forma cilindrica o schiacciata, per essere facilmente trasportabili o fissabili all'interno dei mezzi di soccorso o di trasporto;
- c) la forma del contenitore deve consentire il facile inserimento negli zaini degli operatori addetti al soccorso o al trasporto;
- d) il tipo cilindrico deve avere preferibilmente diametro di 8-10 cm;
- e) il tipo schiacciato deve avere le seguenti dimensioni: altezza cm 15-20, larghezza cm 10-11 e profondità cm 4-5;
- f) il Prestatore sarà tenuto a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se la DM ne fa richiesta per esigenze di servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASUR;
- g) l'apertura deve essere agevole per permettere l'introduzione di siringhe con aghi, di bisturi e di altri taglianti e deve consentire una facile chiusura momentanea del contenitore dopo ogni singolo uso;
- h) la chiusura definitiva deve essere ermetica e di sicurezza.

5. Posizionamento dei contenitori

- a) i contenitori esterni puliti, lavati e sterilizzati/disinfettati, qualora pluriuso, e pronti all'uso devono essere collocati dal Prestatore nei locali individuati dalla DM del presidio.

6. Fornitura di contenitori e materiale di consumo alle UO

- a) i contenitori di cui sopra [paragrafo a), punti 1, 2, 3, 4], dovranno essere consegnati direttamente dal Prestatore, garantendo in ogni momento una scorta adeguata, previ accordi con il Responsabile di unità locale o la DM/DA del presidio per ogni struttura sanitaria;
- b) La frequenza delle consegne e il numero dei contenitori consegnati sarà stabilita dai suddetti in accordo con i referenti delle U.O. o dei Servizi; i contenitori esterni dovranno comunque essere consegnati in numero almeno pari ai contenitori pieni ritirati;
- c) L'AV potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e il Prestatore dovrà adeguarsi alle mutate richieste senza oneri aggiuntivi a carico dell'AV;
- d) Nel caso si verificasse un aumento del fabbisogno di contenitori (di qualsiasi tipologia sopra specificata), dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla richiesta tramite fax; in caso di emergenza/urgenza dovrà avvenire entro 8 (*otto*) ore solari dalla richiesta.

7. Raccolta e trasporto dei rifiuti

- a) per raccolta e trasporto s'intende:
- la rimozione da parte del Prestatore dei contenitori con i rifiuti dai punti di deposito temporaneo (piattaforma centralizzata) presenti all'interno delle Strutture/Presidi dell'AV e il loro trasferimento, mediante carrelli, sugli automezzi utilizzati dal Prestatore per il trasporto fino all'impianto di smaltimento finale;
- b) in caso di richiesta da parte dell'AV della prestazione di raccolta diretta dei rifiuti presso le UU.OO. o Servizi, il servizio comprende le seguenti prestazioni:
- la rimozione da parte del Prestatore dei contenitori di rifiuti, da effettuare dopo la chiusura degli stessi a cura dell'AV, dai punti appositamente individuati allo scopo direttamente presso le U.O. o Servizi delle varie strutture e presidi dell'AV;
 - il trasferimento dei contenitori di rifiuti, mediante carrelli, sugli automezzi utilizzati dal Prestatore per il trasporto fino all'impianto di smaltimento finale o, in alternativa, ai punti centralizzati per il deposito temporaneo prima della precedente fase;
- c) contemporaneamente al ritiro dei contenitori pieni, dovranno essere consegnati contenitori puliti pronti all'uso;
- d) i carrelli utilizzati per la consegna dei contenitori puliti vuoti **non** devono essere gli stessi utilizzati per il ritiro dei contenitori con rifiuti, e sullo stesso automezzo di trasporto non possono essere trasportati contenitori con rifiuti e contenitori vuoti puliti, salvo si adottino accorgimenti tecnici atti ad evitare contaminazione delle superfici dei contenitori puliti forniti;
- e) i carrelli non devono essere rumorosi durante il loro utilizzo e non devono essere abbandonati in punti dei presidi sanitari diversi da quelli stabiliti dall'AV;
- f) la pulizia e la manutenzione dei carrelli sono a carico del Prestatore;
- g) durante il trasporto interno, ove richiesto, gli operatori del Prestatore devono rispettare i percorsi codificati per il trasporto di rifiuti stabiliti dall'AV e non intralciare le normali attività dell'UO;
- h) è vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto;

- i) in caso di mancata osservanza da parte del Prestatore delle istruzioni operative sopra indicate, la stessa dovrà rispondere di eventuali danni a persone e/o cose, provocati da comportamenti non conformi alle disposizioni suddette.

8. Frequenza ritiro

- a) Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, la frequenza della raccolta, stabilita indicativamente nella tabella riportata all'art. 3, andrà comunque concordata con i Direttori di Presidio o Responsabili di unità locale. Laddove particolari esigenze lo richiedessero, il Prestatore dovrà essere disponibile ad effettuare il ritiro con maggior frequenza anche giornaliera;
- b) Nel caso di due o più festività consecutive, il servizio dovrà essere comunque garantito in almeno uno dei due giorni festivi, o con la frequenza stabilita dai Direttori di Presidio o Responsabili di Unità Locale;
- c) Devono comunque essere rispettate le prescrizioni stabilite dall'art. 8 del D.P.R. n. 254/2003 e dall'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in merito al deposito temporaneo.
- d) Il mancato ritiro dei rifiuti nei tempi sopra stabiliti potrà determinare l'applicazione di penalità ed eventualmente la risoluzione del contratto.

9. Trasporto esterno

- a) Il trasporto esterno deve essere effettuato con mezzi autorizzati ai sensi della normativa in vigore. I mezzi utilizzati per il ritiro e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere idonei alle tipologie di rifiuti trasportati, a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e puliti a fondo a cura del personale del Prestatore, in modo che siano sempre in perfetto stato di pulizia;
- b) Gli automezzi di trasporto dovranno essere adeguatamente puliti ed essere sottoposti a idonee bonifiche ogni volta che si verifichi accidentalmente uno spargimento di materiale.
- c) Lo stesso automezzo può essere adoperato per il trasporto di contenitori sporchi e puliti solo se rispetta una netta separazione fisica tra il vano carico sporco e il vano carico pulito;
- d) Il trasporto dei contenitori vuoti, nuovi o riciclati, dovrà essere effettuato con modalità tali da assicurarne l'integrità e la pulizia.

10. Smaltimento

- a) I rifiuti raccolti devono essere trasportati ai sensi della normativa vigente presso l'impianto di smaltimento utilizzato dal Prestatore, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara d'appalto, aggiornata per l'attivazione del presente contratto ponte, o presso gli impianti utilizzati in caso di indisponibilità dell'impianto principale di smaltimento;
- b) Lo smaltimento è effettuato a spese del Prestatore presso una sede debitamente attrezzata ed autorizzata secondo le leggi e normative vigenti; per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, lo smaltimento dev'essere effettuato presso impianti di termodistruzione, con le modalità stabilite dall'art. 10 del D.P.R. n. 254/2003;
- c) Il personale dell'AV si riserva la possibilità di effettuare, prima e dopo l'attivazione del contratto, visite presso l'impianto di smaltimento per verificare la corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto stesso alle norme di legge ed alle autorizzazioni in possesso del Prestatore.

11. Pesatura

- a) Il prezzo del servizio, per i contenitori riutilizzabili, sarà corrisposto a peso netto; pertanto il Prestatore, a seconda delle indicazioni dell'AV, dovrà:
- rendere disponibile per tutta la durata del contratto ponte, con eventuali spese a proprio carico, attrezzature idonee alla pesatura (omologate CE-M), che dovranno essere collocate presso i presidi ospedalieri e presso i principali presidi extra-ospedalieri, in una zona indicata dalla DM;
 - per le altre strutture periferiche, l'attrezzatura idonea alla pesatura dovrà essere disponibile sui mezzi utilizzati per il trasporto;
 - sottoporre l'attrezzatura per la pesatura a collaudo, taratura e manutenzione, a spese del Prestatore;
 - accompagnare i formulari di carico e scarico con i certificati di pesatura, laddove disponibili, ad eccezione di quelle tipologie di rifiuti per cui è possibile la verifica del peso solo quando sono giunti a destinazione (es. liquidi raccolti in cisterne).
 - dichiarare il peso di tutti i contenitori vuoti forniti e degli automezzi usati, per poter calcolare la tara al momento della pesatura;
- b) Previo accordi con la DM o i Responsabili di unità locale, per alcune tipologie di rifiuti è consentito indicare in partenza il volume del rifiuto prelevato (numero di contenitori di volume noto), verificando il peso a destino, come consentito dal D.M. n. 145/1998; in tal caso, il Prestatore è esonerato dall'obbligo di allegare il ticket di pesatura al formulario di prelievo dei rifiuti.
- c) Durante le operazioni di pesatura potrà essere presente un operatore dell'AV, incaricato di controllare la regolarità della stessa; la frequenza dei controlli è stabilita a discrezione dell'AV.
- d) Potranno essere effettuati controlli giornalieri, in contraddittorio tra AV e Prestatore.

b) **RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO:
SOSTANZE CHIMICHE DI SCARTO**

"Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose" - CER 18 01 06*

1. **Contenitori:**

- a) devono essere rigidi, resistenti, a tenuta di liquidi, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, dotati di una chiusura provvisoria e una chiusura definitiva ermetica (interna ed esterna) che impedisca la dispersione all'esterno, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio;
- b) devono recare la scritta "Rifiuti Sanitari Pericolosi" e l'indicazione dell'ASUR, l'etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle norme vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada);
- c) devono avere un colore che permetta di differenziarli dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al paragrafo a) del presente articolo;
- d) se monouso, devono essere costituiti da materiale resistente a qualsiasi sostanza chimica sia raccolta all'interno di essi; non sono ammessi contenitori in cartone plastificato o *cartonplast*;
- e) devono essere costituiti da apposito materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione, di cui dovrà essere stata fornita dal Prestatore la relativa certificazione;
- f) devono essere monouso o pluriuso, disponibili in diversa forma e capacità, che deve essere indicata in litri sulla superficie esterna del contenitore. Sono richieste tipologie di contenitori con le seguenti capacità:
- 20-30 litri. per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico liquido, con caratteristiche antiribaltamento, dotati bacino di contenimento;
 - 30-40 litri. per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico solido;

- 50-60 litri per le sostanze chimiche di scarto a stato fisico solido.
- g) il Prestatore è obbligato a fornire anche contenitori di dimensioni diverse da quelle sopra indicate, se per esigenze di servizio la Direzione del presidio/Responsabile di unità locale ne fa richiesta, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASUR.
- h) i contenitori pluriuso dovranno essere puliti a fondo e bonificati dal Prestatore, prima di essere riutilizzati, in modo che sia eliminato qualsiasi residuo delle sostanze chimiche contenute.

2. **Posizionamento dei contenitori:**

- a) vedi paragrafo a), punto 5.

3. **Fornitura dei contenitori:**

- a) I contenitori per solidi e i contenitori per liquidi devono essere consegnati direttamente da parte del personale del Prestatore ai presidi sanitari dell'AV.
- b) Il numero dei contenitori da consegnare sarà stabilito dal Responsabile di Unità locale/Direzione del presidio, in accordo con i referenti delle U.O. o servizi; i contenitori esterni dovranno comunque essere consegnati in numero almeno pari ai pieni ritirati.
- c) L'AV, tramite il Responsabile di unità locale/Direzione del presidio, potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e il Prestatore dovrà adeguarsi alle mutate richieste senza oneri aggiuntivi a carico dell'ASUR.
- d) In caso si verificasse un aumento del fabbisogno di tali contenitori, dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 (*quarantotto*) ore solari successive al fax di richiesta.

4. **Raccolta e trasporto interno:** vedi paragrafo a) punto 7.
5. **Frequenza ritiro:** vedi paragrafo a) punto 8.
6. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a) punto 9.
7. **Smaltimento:** vedi paragrafo a) punto 10.
8. **Pesatura:** vedi paragrafo a) punto 11.

**c) RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI SISTEMI DI GESTIONE:
"MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 18 01 08" - CER 18 01 09 E
"MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOSTATICI" - CER 18 01 08***

1. **Contenitori per i rifiuti farmaceutici:**

- a) devono essere rigidi, resistenti, monouso o pluriuso, non in cartone plastificato o *cartonplast*, con coperchio dello stesso materiale che permetta una chiusura ermetica;
- b) per il rifiuto costituito da "*medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario e di materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi*", devono essere rigidi, resistenti, a tenuta di liquidi, con maniglie o incavi per il sollevamento manuale, di colore che li renda facilmente riconoscibili e ben differenziabili, dotati di una chiusura provvisoria e una chiusura definitiva ermetica, di agevole esecuzione senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio, corredati di un sacco interno impermeabile a perdere, di materiale compatibile con il rifiuto, provvisto di sistema di chiusura a tenuta di sicurezza per liquidi
- c) devono riportare la scritta "FARMACI SCADUTI" o, nel caso dei medicinali citotossici e citostatici "FARMACI SCADUTI PERICOLOSI - ANTIBLASTICI", l'etichettatura a norma di legge e il numero di omologazione A.D.R. (come previsto dalle norme vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada) e la loro raccolta avverrà nei locali dei presidi ospedalieri e nei locali dei presidi extra-ospedalieri individuati dai Responsabili delle Unità Locali/Direzione del presidio;

- d) qualora siano monouso, devono essere costituiti da materiale che non produca sostanze tossiche con la combustione (per cui è esclusa la plastica clorurata);
- e) qualora siano pluriuso, devono essere puliti a fondo e bonificati dal Prestatore, prima di essere riutilizzati, alla scopo di eliminare eventuali residui di sostanze pericolose;
- f) devono avere capacità di circa 20-40 litri e 50-60 litri.

2. Posizionamento e fornitura dei contenitori:

- a) i contenitori pronti all'uso devono essere posizionati dal Prestatore direttamente nei locali dei presidi ospedalieri e nei locali dei presidi extra-ospedalieri individuati dal Responsabile di unità locale/Direzione del presidio, individuati allo scopo.
- b) l'AV, tramite la Direzione del presidio, potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e il Prestatore dovrà adeguarsi alle mutate richieste senza oneri aggiuntivi a carico dell'ASUR.

3. Raccolta e trasporto interno: vedi paragrafo a) punto 7.

4. Frequenza ritiro -

- a) La frequenza di ritiro per i farmaci scaduti dovrà essere concordata col Responsabile di unità locale/Direzione del presidio (indicativamente trimestrale-semestrale o a seconda delle necessità), fatto salvo quanto previsto al paragrafo a) punto 8. per la richiesta di maggior frequenza.
- b) Il mancato ritiro nei tempi stabiliti potrà determinare l'applicazione di penalità ed eventualmente la risoluzione del contratto ponte.

5. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a) punto 9.

6. **Smaltimento:** vedi paragrafo a) punto 10.

7. **Pesatura:** vedi paragrafo a) punto 11.

d) RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI: "SOSTANZE CHIMICHE DI SCARTO"
"Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06" - CER 18 01 07

1. Contenitori:

- a) devono essere di due tipi, idonei allo stato fisico (solido e liquido) che possono avere queste tipologie di rifiuti;
- b) devono essere contenitori monouso o pluriuso, purché non in cartone plastificato o *cartonplast*;
- c) devono essere costituiti da materiale (non in plastica clorurata) che non produca sostanze tossiche con la combustione;
- d) devono essere rigidi, resistenti, adeguati alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, dotati di maniglie per il sollevamento, doppia chiusura di cui una provvisoria e una definitiva ermetica che impedisca la dispersione all'esterno;
- e) devono avere capacità di 20-40 litri, che deve essere indicata all'esterno del contenitore;
- f) entrambi i contenitori dovranno riportare all'esterno la scritta: "SOSTANZE CHIMICHE NON PERICOLOSE" e l'indicazione dell'ASUR;
- g) devono avere un colore che consenta di differenziarli da quelli per i rifiuti di cui al paragrafo a) punto 1. e 2. del presente articolo.
- h) I contenitori pluriuso devono essere puliti a fondo e bonificati dal Prestatore, prima di essere riutilizzati.

2. Posizionamento e fornitura dei contenitori:

- a) I contenitori pronti all'uso dovranno essere nuovi se monouso, puliti e bonificati se pluriuso, ogni volta che sono consegnati dagli operatori del Prestatore presso i vari presidi dell'AV, su indicazione del Responsabile Unità Locale/Direzione del presidio.
- b) L'AV, tramite la Direzione del presidio, potrà variare il numero dei contenitori richiesti in qualsiasi momento, in base a mutate esigenze di servizio e il Prestatore dovrà adeguarsi alle richieste senza oneri aggiuntivi a carico dell'ASUR.
- c) In caso si verificasse un aumento del fabbisogno di tali contenitori, dovrà essere garantita la loro fornitura entro 48 (*quarantotto*) ore solari dal fax di richiesta.
- d) Raccolta e trasporto interno: vedi paragrafo a) punto 7.
- e) Frequenza ritiro: vedi paragrafo a) punto 8.
- f) Trasporto esterno: vedi paragrafo a) punto 9.
- g) Smaltimento: vedi paragrafo a) punto 10.
- h) Pesatura: vedi paragrafo a) punto 11.

e) RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI: "REFLUI DI APPARECCHIATURE DI LABORATORIO"

"Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06" - CER 18 01 07

1. Contenitori:

- a) dovranno essere cisterne conformi alle norme vigenti, in plastica trasparente o altro materiale dichiarato dal Prestatore compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche dei liquidi che dovranno contenere, con capacità indicativa sotto riportata, dotate di bacino di contenimento (in materiale resistente adeguato allo scopo) e di dispositivo antiriboccamento (costituito da sonde di livello regolabili in altezza e da un quadro di allarme acustico e luminoso da porre a distanza dotato di sensore per la segnalazione del riempimento della cisterna e allarme), da collocare secondo le indicazioni impartite dalla Direzione del presidio;
- b) le cisterne devono essere svuotate con pompa di aspirazione per liquidi ed essere periodicamente pulite a fondo ad opera del Prestatore;
- c) la manutenzione delle cisterne, compresa la rimozione di eventuali incrostazioni presenti, è a carico del Prestatore;
- d) le cisterne devono essere installate/manutenute a richiesta presso i seguenti presidi:
1. Ospedale di Urbino
 2. Ospedale di Fossombrone
 3. Ospedale di Pergola
- e) in alternativa alle cisterne, potranno essere utilizzati contenitori per liquidi, monouso o pluriuso (non in cartone plastificato), con le seguenti caratteristiche:
- capacità di circa 15-20 litri, indicata all'esterno dei contenitori;
 - dotati di maniglie per il sollevamento, con doppia chiusura di cui una provvisoria e una definitiva ermetica;
 - devono riportare all'esterno la scritta "SOSTANZE CHIMICHE NON PERICOLOSE" e l'indicazione dell'ASUR (vedi caratteristiche di cui al paragrafo d) punto 1.);
 - devono essere di materiale non alterabile dai reflui delle apparecchiature di laboratorio e che non produce sostanze tossiche con la combustione;
 - eventuali contenitori pluriuso devono essere puliti a fondo dal Prestatore, prima di essere riutilizzati.

2. Fornitura e posizionamento di cisterne

- a) Le cisterne di raccolta, se ritenute necessarie, su richiesta dell'AV devono essere fornite e installate dal Prestatore all'inizio dell'appalto oggetto del presente contratto ponte, con

oneri suo a carico, comprese opere edili e impiantistiche. In caso di mutate esigenze dell'AV, il Prestatore dovrà installare nuove cisterne oltre a quelle sopra indicate e/o rimuovere le cisterne esistenti secondo le indicazioni dell'AV;

- b) Le cisterne devono rimanere installate e funzionanti per tutta la durata dell'appalto, con obbligo del Prestatore di provvedere alla manutenzione, riparazione e/o sostituzione, in caso di guasto o rottura, entro 48 (*quarantotto*) ore solari.
- c) Al termine del contratto ponte, il Prestatore dovrà provvedere alla rimozione delle cisterne solo su segnalazione dell'AV, entro 5 (*cinque*) giorni lavorativi dalla richiesta, con applicazione delle penalità previste in caso di inosservanza di quanto sopra.

3. Raccolta e frequenza ritiro

- a) Il prelievo dei rifiuti dalle cisterne sarà eseguito dal Prestatore con apposite pompe di aspirazione per liquidi, dotate di contaltri, con frequenza di ritiro stabilita in base alla segnalazione di allarme di riempimento o in seguito a chiamata da parte della Direzione del presidio.
- b) In caso di allarme di riempimento, il Prestatore sarà avvertito via fax dal referente del servizio e dovrà effettuare il ritiro dei rifiuti (svuotamento delle cisterne) entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla chiamata.
- c) In caso di utilizzo di contenitori: vedi paragrafo a) punto 7, con frequenza di ritiro stabilita in base alle esigenze specifiche dei servizi stessi (indicativamente una/due volte alla settimana).

- 4. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a) punto 9.
- 5. **Smaltimento:** vedi paragrafo a) punto 10.
- 6. **Pesatura:** vedi paragrafo a) punto 11.

f) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO:

LIQUIDI DI SVILUPPO e LIQUIDI DI FISSAGGIO - CER 09 01 01 - CER 09 01 04

[LA PRODUZIONE DI TALI RIFIUTI RISULTA RESIDUALE LIMITATAMENTE ALLA SOLA CASA CIRCONDARIALE DI FOSSOMBRONE]

1. Contenitori

- a) Il Prestatore è obbligato a fornire, per eventuali necessità, contenitori da 20-25 e 30-40 litri, pluriuso, con caratteristiche simili a quelle descritte nel paragrafo a), punto 1, lett. a) (per liquidi), di materiale non alterabile dalle soluzioni di sviluppo e di fissaggio.

2. Posizionamento e fornitura dei contenitori -

- a) In caso di utilizzo di contenitori, questi devono essere forniti direttamente all'Unità Locale in base alle esigenze specifiche dei servizi stessi.

3. Raccolta e frequenza ritiro -

- a) In caso di utilizzo di contenitori: vedi paragrafo a) punto 7, con frequenza di ritiro stabilita in base alle esigenze specifiche dei servizi stessi (indicativamente a chiamata);
- b) Per i contenitori pluriuso eventualmente utilizzati (vedi paragrafo f) punto 1.), la frequenza di ritiro è stabilita in base alle esigenze dei servizi e, comunque, dovrà essere effettuata entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla chiamata.

- 4. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a), punto 9.

5. Smaltimento:

- a) Il rifiuto deve essere trasportato presso l'impianto di smaltimento o di recupero utilizzato dal Prestatore, precisamente indicato nella relazione tecnica presentata per la

partecipazione alla gara d'appalto aggiudicata dall'Azienda USL n. 2 di Urbino con il provvedimento n. 551/COMST03 del 27/11/2003, o presso gli impianti utilizzati in caso di indisponibilità dell'impianto principale di smaltimento.

- b) Lo smaltimento o il recupero deve essere effettuato a spese del Prestatore presso una sede debitamente attrezzata e autorizzata secondo le leggi e normative vigenti.
- c) Il Prestatore prende atto che, nel periodo di durata dell'appalto, possono cambiare le modalità di sviluppo delle lastre radiologiche, per cui potrebbe cessare la necessità del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti liquidi di sviluppo e di fissaggio.

6. **Pesatura:** vedi paragrafo a), punto 11.

7. **Recupero dell'argento:**

- a) La quantità di argento recuperabile dalle soluzioni di sviluppo e di fissaggio sarà di proprietà del Prestatore, ritenendosi tale introito considerato e valutato nella determinazione del costo di smaltimento.

g) RIFIUTI SANITARI (NON PERICOLOSI) PER I QUALI DEVE ESSERE FAVORITO IL RECUPERO: CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (pellicole radiografiche) - CER 09 01 07

1. **Contenitori -**

- a) devono essere di materiale rigido (plastica o cartone), di dimensioni di circa 40 litri, da posizionare presso il sito indicato dalla DM o dal Responsabile dell'Unità Locale.

2. **Raccolta e frequenza ritiro -**

- a) La raccolta dei rifiuti nell'apposito contenitore sarà eseguita dagli operatori dell'AV, che provvedono a depositarlo presso il sito di deposito temporaneo, dal quale il Prestatore effettua il ritiro.
- b) Il ritiro dovrà avvenire entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla chiamata della Direzione del presidio o del referente del servizio.
- c) Il trasporto interno dovrà avvenire mediante supporti carrellati, forniti dal Prestatore, con le modalità e le prescrizioni di cui al paragrafo a) punto 7.

3. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a) punto 9.

4. **Smaltimento -**

- a) Il rifiuto deve essere trasportato presso l'impianto di smaltimento o di recupero utilizzato dal Prestatore, precisamente indicato nella relazione tecnica presentata per la partecipazione alla gara d'appalto aggiudicata dall'Azienda USL n. 2 di Urbino con il provvedimento n. 551/COMST03 del 27/11/2003, o presso gli impianti utilizzati in caso di indisponibilità dell'impianto principale di smaltimento.
- b) Lo smaltimento o il recupero deve essere effettuato a spese del Prestatore presso una sede debitamente attrezzata e autorizzata secondo le leggi e normative vigenti.

5. **Pesatura:** vedi paragrafo a) punto 11.

6. **Recupero dell'argento -**

- a) La quantità di argento recuperabile dalle lastre e pellicole radiografiche sarà di proprietà del Prestatore, ritenendosi tale introito considerato e valutato nella determinazione del costo di smaltimento.

h) RIFIUTI SANITARI (NON PERICOLOSI) PER I QUALI DEVE ESSERE FAVORITO IL RECUPERO: "CONTENITORI DI VETRO" - TIPOLOGIA: VETRO BIANCO - CER 15 01 07

1. **Contenitori -**

- a) Il Prestatore deve fornire contenitori con le seguenti caratteristiche:

- contenitori pluriuso, rigidi e resistenti, non in cartone plastificato;
 - dotati di coperchio con chiusura ermetica;
 - struttura antiribaltamento, con maniglie per il sollevamento;
 - capacità di 40-60 litri;
 - colore differenziato dai contenitori per i rifiuti di cui ai paragrafi *a), b), c), d)*, con la scritta "Vetro Bianco".
- b)* Il Prestatore deve consegnare i contenitori presso i siti individuati per ciascuna struttura o presidio dell'AV e fornire anche appositi carrelli idonei alla movimentazione dei suddetti contenitori.
- c)* I contenitori, quando usurati, devono essere sostituiti dal Prestatore.
- d)* Il Prestatore deve fornire per ognuno dei presidi ospedalieri un container scarrabile CHIUSO, con apertura in basso, per la raccolta di vetro bianco, recante l'indicazione "VETRO BIANCO" sulla superficie esterna, che dovrà essere collocato in una zona individuata dalla DM.
- e)* Il container scarrabile a ogni ritiro deve essere sostituito dal Prestatore con un altro scarrabile pulito.
- f)* La manutenzione dei container scarrabili è a carico del Prestatore.
2. **Raccolta, trasporto e frequenza ritiro -**
- a)* vedi paragrafo *a)* punto 7.
- b)* La raccolta del vetro nei containers scarrabili esterni installati presso i presidi dell'AV, dovrà essere effettuata con frequenza stabilita indicativamente ogni 15 giorni e, comunque, entro 48 (*quarantotto*) ore dalla richiesta a mezzo fax da parte della Direzione del presidio.
- c)* Se il Prestatore non interviene nei termini stabiliti, saranno applicate sanzioni per ogni 24 ore solari di ritardo dal momento della chiamata.
3. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo *a)* punto 9.
4. **Recupero -**
- a)* Il vetro bianco deve essere conferito a un impianto autorizzato al recupero dello stesso.
- i)* **RIFIUTI NON PERICOLOSI PER I QUALI DEVE ESSERE FAVORITO IL RECUPERO:**
- RIFIUTI METALLICI
 - IMBALLAGGI
 - TONER PER STAMPA ESAURITO, COMPRESSE LE CARTUCCE
1. **Modalità di raccolta e di ritiro -**
- a)* **Rifiuti metallici -**
- Il Prestatore deve effettuare il ritiro dei rottami ferrosi direttamente dal deposito temporaneo, a seguito di richiesta del Responsabile di unità locale/Direzione del presidio, trasmessa a mezzo fax.
 - Il ritiro deve avvenire entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla chiamata, con eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.
 - Il trasporto esterno deve avvenire con mezzo autorizzato, ai sensi delle norme vigenti.
- b)* **Imballaggi -**
- Il Prestatore, su richiesta dell'AV, deve fornire appositi cassoni scarrabili, ai quali saranno conferiti i rifiuti da imballaggio.
 - Il Prestatore deve effettuare il ritiro degli imballaggi direttamente dai siti di deposito temporaneo (che saranno indicati al momento del ritiro), su richiesta mediante fax da parte del Responsabile di unità locale/Direzione del presidio.
 - Il ritiro dovrà avvenire entro 72 (*settantadue*) ore solari dalla chiamata.

- Il trasporto esterno deve avvenire con mezzo autorizzato ai sensi della normativa vigente.
 - Il Prestatore deve aver fornito tutta la documentazione riguardo le modalità di smaltimento/recupero e gli impianti autorizzati a tale funzione a cui conferire gli imballaggi.
- c) **Cartucce esaurite di toner per stampa** -
- Il Prestatore deve fornire contenitori rigidi di capacità di 40-60 litri per la raccolta delle cartucce di toner, che dovranno essere sostituiti con altri adeguatamente bonificati ad ogni ritiro.
 - Il Prestatore deve effettuare il ritiro delle cartucce di toner direttamente dai siti di deposito temporaneo (che saranno indicati al momento del ritiro), a richiesta mediante fax del Responsabile dell'Unità Locale/Direzione del presidio.
 - Il ritiro deve avvenire entro 5 (*cinque*) giorni lavorativi dalla richiesta della DM, con eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.
 - Il trasporto esterno dovrà avvenire con mezzo autorizzato, ai sensi delle norme vigenti.

j) **RIFIUTI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO:**

- *OLI DA MOTORI TRASMISSIONI E INGRANAGGI*

- *TUBI FLUORESCENTI ed ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO*

1. **Contenitori** -

a) **Oli da motori trasmissioni e ingranaggi** -

- Il Prestatore deve fornire contenitori di capacità di circa 30-40 litri, idonei per la tipologia di rifiuto in oggetto, con le seguenti caratteristiche:
- rigido e resistente;
- dotato di maniglie o incavi per il sollevamento manuale;
- dotato di chiusura ermetica che impedisca la dispersione del contenuto all'esterno;
- deve recare la scritta "oli esausti" e tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti per le sostanze pericolose.
- Il contenitore deve essere posizionato presso un locale appositamente individuato.

b) **Tubi fluorescenti** -

- Il Prestatore deve fornire contenitori rigidi di capacità adeguata per la raccolta dei tubi fluorescenti, in materiale resistente, adeguatamente contraddistinti.

c) **Termometri** -

- Il Prestatore deve fornire contenitori rigidi di capacità adeguate per la raccolta dei termometri rotti, in materiale resistente, adeguatamente etichettati.

2. **Raccolta e ritiro** -

- a) La raccolta degli oli, dei tubi fluorescenti e dei termometri rotti sarà effettuata dal Prestatore presso il locale di deposito temporaneo, su richiesta tramite fax, del Responsabile di unità locale/Direzione del presidio, entro 48 (*quarantotto*) ore solari dalla chiamata, con eventuale applicazione di penalità in caso di ritardo.

3. **Trasporto esterno:** vedi paragrafo a) punto 9.

k) **RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO** -

- *AMALGAMA DENTARIA*

1. **Contenitori** -

- a) Il Prestatore deve fornire nei presidi dell'AV dove è svolta attività di Odontostomatologia e negli ambulatori odontoiatrici contenitori monouso, non alterabili dalle sostanze che

devono contenere, di capacità indicativa di 100-200 ml, rigidi, resistenti, con chiusura ermetica che impedisca la dispersione del contenuto all'esterno, con la scritta esterna indicante il contenuto.

2. Raccolta e frequenza ritiro -

a) Il Prestatore deve ritirare tale rifiuto direttamente presso gli ambulatori di Odontostomatologia, con frequenza di prelievo non inferiore a n. 2 volte l'anno, con eventuale applicazione di penalità in caso di inosservanza di tale prescrizione.

3. Trasporto -

a) Tale tipologia di rifiuto dovrà essere trasportato presso l'impianto di smaltimento utilizzato dal Prestatore.

b) Il trasporto deve essere effettuato con mezzo autorizzato ai sensi della normativa vigente.

l) ALTRI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

1. Contenitori -

a) Il Prestatore deve fornire, per tutte le altre tipologie di rifiuti indicati nella tabella di cui all'art. 5, contenitori idonei (compresi cassoni scarrabili), non alterabili dalle sostanze che devono contenere, resistenti, con chiusura che impedisca la dispersione del contenuto all'esterno, con la scritta esterna indicante il contenuto.

2. Raccolta e frequenza ritiro -

a) Il prestatore deve ritirare tali rifiuti direttamente presso il deposito temporaneo, con frequenza di prelievo stabilita dal Responsabile di unità locale/Direzione del presidio e dalla normativa vigente, con eventuale applicazione di penalità in caso di inosservanza di tale prescrizione.

3. Trasporto -

a) Tali tipologie di rifiuto dovranno essere trasportate presso l'impianto di smaltimento utilizzato dal Prestatore.

b) Il trasporto dev'essere effettuato con mezzo autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

ART. 9. ALTRI ASPETTI OPERATIVI DEL SERVIZIO

1. Al fine di perseguire le finalità generali previste per la gestione dei rifiuti dagli artt. 180-181 del D.Lgs. n. 152/2006, (*Prevenzione nella produzione dei rifiuti e Recupero dei rifiuti*), nonché quanto stabilito dal D.P.R. n. 254/2003, art. 1 (*Finalità e campo di applicazione*) circa la disciplina inerente i rifiuti sanitari, l'AV si riserva di attivare diverse modalità di esecuzione del servizio, che integrino i contenuti del presente appalto, se ragioni organizzative interne o ulteriore evoluzione della normativa lo rendessero necessario.

2. Il Prestatore dovrà indicare il nominativo di un Responsabile Tecnico del servizio, con relativo numero di recapito telefonico ove questi sia rintracciabile durante la settimana, che funga da interfaccia tra Prestatore e AV, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) la riduzione della produzione dei rifiuti;
- b) la raccolta differenziata;
- c) il riciclaggio;
- d) l'ottimizzazione della gestione in sicurezza;
- e) la protezione dell'ambiente.

ART. 10. VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Responsabile di unità locale/Direzione del presidio (o personale delegato) e il Referente del Prestatore, effettueranno controlli qualitativi con frequenza semestrale e ispezioni straordinarie in qualsiasi momento sia

ritenuto opportuno dall'AV, per verificare che le modalità operative con cui è svolto il servizio siano rispondenti alle norme vigenti e a quanto contrattualmente stabilito.

2. I controlli saranno effettuati in contraddittorio con il Responsabile nominato dal Prestatore, che dovrà essere immediatamente disponibile anche in occasione dei controlli straordinari.

3. I controlli riguarderanno:

a) la regolare e completa fornitura di tutti i materiali richiesti nel presente contratto ponte e la corrispondenza degli stessi ai campioni e alla documentazione tecnica presentata dal Prestatore durante la procedura di gara conclusasi con la stipula del Contratto originario;

b) il rispetto della frequenza di ritiro stabilita per ogni singola tipologia di rifiuto;

c) il rispetto delle norme comportamentali;

d) il rispetto degli accertamenti sanitari previsti;

e) tutte le altre fasi del servizio oggetto del presente contratto ponte.

4. L'esito della verifica e dei controlli risulterà da un verbale, redatto secondo l'allegato 1) al presente contratto ponte, che sarà firmato congiuntamente dal Responsabile di unità locale/Direzione di presidio (o suo delegato) e dal Responsabile del Prestatore, che partecipa alle ispezioni di controllo.

5. Eventuali non conformità rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'appalto, che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, sono rilevabili dal personale dell'AV mediante la "Scheda di segnalazione di non conformità del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti" di cui all'allegato 2) al presente capitolato.

6. Il personale incaricato dall'AV potrà svolgere controlli sulle pesature dei rifiuti e il riscontro di eventuali irregolarità nella pesatura dei rifiuti conferiti o di qualsiasi altra irregolarità rilevata, comporterà l'applicazione di sanzioni e la possibilità di risoluzione del contratto ponte.

7. Eventuali risultati negativi delle verifiche e controlli di cui al presente articolo saranno contestati al Prestatore eventuali contestazioni, richiamandolo all'osservanza degli obblighi contrattuali.

8. In merito alle contestazioni formulate dall'AV, il Prestatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (*cinque*) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

9. Il Responsabile del Procedimento, preso atto degli esiti delle verifiche e controlli e delle eventuali non conformità segnalate dalla DM o da altro personale incaricato rispetto alle prescrizioni contenute nel presente contratto ponte, nonché delle eventuali controdeduzioni comunicate da parte del Prestatore, si riserverà di procedere all'applicazione delle penalità contrattualmente previste.

ART. 11. LOCALI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio appaltato sarà svolto dal Prestatore a proprio rischio, mettendo a disposizione dell'AV attrezzature e prodotti di sua proprietà o di cui abbia comunque la piena disponibilità; in particolare, il Prestatore dovrà rendere disponibile per tutta la durata del contratto ponte un'attrezzatura idonea alla pesatura, che dovrà essere collocata presso i presidi dell'AV, in una zona indicata dalla DM (art. 8, paragrafo a), punto 11).

2. L'AV s'impegna a mettere a disposizione del Prestatore, all'interno del/i presidio/i oggetto dell'appalto, locali idonei per il deposito e la conservazione dei prodotti e delle attrezzature occorrenti per l'esecuzione dell'appalto.

3. L'AV si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati al Prestatore, alla presenza di un suo incaricato, per controllare lo stato di manutenzione e di pulizia.

ART. 12. DURATA DEL CONTRATTO PONTE

1. Il presente contratto ponte viene stipulato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) per l'appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto. La durata del presente contratto non potrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore.

2. Il presente contratto ponte ha la durata di mesi 12 (*dodici*), a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018,

con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, o, se anteriore, fino alla data di attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o fino alla data di attivazione di una Convenzione Consip compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell'Area Vasta 1.

ART. 13. PREZZO

1. Per l'esecuzione del servizio richiesto, il Prestatore emetterà fattura a carico dell'ASUR per il prezzo dovuto con riferimento ai prezzi unitari per codice CER sotto indicati:

Codice CER	Descrizione rifiuto	UM	Prezzo unitario (€)
	Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 254/2003)		
180103*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Kg	
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Kg	
	Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003)		
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	Kg	
090104*	soluzioni fissative	Kg	
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	Kg	
160601*	batterie al piombo	Kg	
160602*	batterie al nichel-cadmio	Kg	
180106*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Kg	
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	kg	
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Kg	
	Rifiuti sanitari non a rischio infettivo (pericolosi e non pericolosi) che richiedono particolari sistemi di gestione (art. 2, comma 1, lettera h) del DPR n. 254/2003)		
180108*	medicinali citotossici e citostatici	Kg	
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	Kg	
180207*	medicinali citotossici e citostatici	Kg	
180208	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	Kg	
	Rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 254/2003)		
180104	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	Kg	
180107	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	Kg	
170403	Piombo	Kg	
180101	Oggetti da taglio (eccetto 180103)	Kg	
190905	Resine a scambio ionico sature o esaurite	Kg	
	Rifiuti per i quali deve essere favorito il recupero (art. 5, comma 1 del DPR n. 254/2003)		

080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	Kg	
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Kg	
150101	imballaggi di carta e cartone	Kg	
150102	imballaggi in plastica	Kg	
150103	Imballaggi in legno	Kg	
150104	imballaggi metallici	Kg	
150106	imballaggi in materiali misti	Kg	
150107	imballaggi in vetro	Kg	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Kg	
160604	batterie alcaline (tranne 160603)	Kg	
200125	oli e grassi commestibili	Kg	
200140	metalli	Kg	
200307	rifiuti ingombranti	Kg	
	Altri rifiuti		
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	Kg	
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	Kg	
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Kg	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Kg	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Kg	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Kg	
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	Kg	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	Kg	

2. I prezzi sopra indicati sono comprensivi di tutte le prestazioni e servizi oggetto del presente contratto ponte e/o del capitolato di gara della procedura per l'appalto del servizio oggetto del Contratto originario, delle spese accessorie e di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa solo l'IVA.

3. Nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito, salvo che non sia espressamente previsto.

4. L'importo del contratto ponte per l'esecuzione del servizio sopra descritto è di € _____.____.____ + IVA.

ART. 14. PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto ponte con proprio personale di assoluta fiducia, adeguatamente addestrato in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire e in numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Prestatore deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'Offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV, dell'idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.

3. Per i servizi da espletare nei presidi dell'AV, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare, con le modalità stabilite dalla stessa AV, l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni 3 (*tre*) ogni successiva variazione.

4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto ponte devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l'AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, anche nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore deve garantire le prestazioni richieste dall'AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell'ambito di ogni presidio compreso nell'oggetto del presente contratto ponte.

7. Il Prestatore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

8. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

ART. 15. CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Prestatore, per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto ponte, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle proprie dipendenze nell'esecuzione dell'appalto aggiudicato dall'Azienda USL n. 2 di Urbino con provvedimento n. 551/COMST03 del 27/11/2003, allorché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'oggetto del presente contratto ponte.

ART. 16. REFERENTE DEL PRESTATORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare:

a) una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che dev'essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti;

b) il Responsabile di cui al comma precedente deve essere reperibile ogni giorno, compresi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. In sua assenza dovrà essere nominato un sostituto preventivamente comunicato all'AV.

2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, devono intendersi come fatte direttamente al Prestatore.

3. Nell'esecuzione del contratto ponte, il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall'ASUR ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 3 del «Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze dell'ASUR Marche» approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017.

ART. 17. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell'esecuzione del contratto, mantenga un contegno riguarso e corretto e si presenti in modo decoroso, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con l'AV, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore e avendo sempre con sé un documento d'identità personale valido.

2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR e/o dall'AV per il proprio personale. In particolare deve:

a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con il personale dell'AV preposto all'esecuzione del contratto;

b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite, evitando di prendere ordini da soggetti estranei all'esecuzione del servizio e/o non precedentemente individuati dall'AV;

c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV.

3. Il Prestatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti. Le segnalazioni e le richieste dell'ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

ART. 18. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.

2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.

3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.

4. La sorveglianza da parte dell'AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.

5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR, invocando la responsabilità del committente, l'ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 19. ASSICURAZIONI

1. Il Prestatore deve stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto ponte, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.

2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 20. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO PONTE

1. Prima di iniziare l'esecuzione del contratto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

a) comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio;

- b) comunicare il nominativo del “Responsabile”, ai sensi dell’art. 16 del presente contratto ponte;
- c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’ASUR e/o a terzi nell’esecuzione del contratto.

ART. 21. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni mese del periodo contrattuale, sulla base delle tariffe indicate all’art. 13 del presente contratto ponte e in rapporto al servizio effettivamente prestato.
2. Ogni fattura emessa dovrà:
 - a) indicare il numero e la data dell’ordine e del D.D.T., ove previsto, e il luogo di esecuzione del servizio;
 - b) essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424 e inviata all’Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - Via Ceccarini n. 38 – 61032 Fano (PU);
 - c) riportare, ai fini della fatturazione elettronica, il numero d’ordine completo (RIF-ANNO-NUMERO) e il Codice Univoco (CUU) UCQLED.
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l’esecuzione del contratto ponte sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatto comunque salvo che l’invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l’effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.
5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

ART. 22. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con l’esecuzione del presente contratto ponte esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata.
2. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.

ART. 23. OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO PONTE

1. Al termine della durata del contratto ponte la Stazione Appaltante potrà esercitare l’opzione di rinnovo per la stessa durata di 12 (*dodici*) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all’art. 12, commi 1 e 2 e all’art. 26, comma 3 del presente contratto.

ART. 24. PENALI

1. Le inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal presente contratto ponte, comporteranno l’applicazione, ad insindacabile giudizio dell’ASUR, della penalità da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante posta elettronica certificata.
2. Per le inadempienze gravi, l’ASUR riserva più severe sanzioni pecuniarie, da adottarsi di volta in volta previa contestazione formale degli addebiti, salvo che a suo insindacabile giudizio non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento.

3. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante posta certificata.

4. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.

5. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 10 (*dieci*), mediante posta certificata.

6. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto; in caso di insufficienza dei crediti, l'importo è addebitato mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva.

ART. 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure et facto*, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

a) di acquistare in danno del Prestatore;

b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.

5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatta *pro quota* alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 26. RECESSO DAL CONTRATTO PONTE

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all'ASUR, presso l'AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A., per i medesimi servizi oggetto del presente contratto e compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell'Area Vasta 1, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;

b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura di gara per l'appalto dei medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l'appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all'art. 37 del Codice.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR è riconosciuta al Prestatore, entro 30 (*trenta*) giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 (*novanta*) giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 27. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto ponte, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ponte, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART. 28. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra l'ASUR e il Prestatore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR-AV", trasmesso unitamente al contratto.

3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI determina costi quantificati in Euro _____, ____ a carico dell'ASUR.

4. L'importo dei costi indicati nel DUVRI sarà corrisposto dall'ASUR in unica soluzione, all'inizio dell'esecuzione del contratto ponte;

ART. 29. SUBAPPALTO

1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato tale intendimento nell'Offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice.

ART. 30. GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto ponte, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro _____,00, pari al _____% dell'importo contrattuale, mediante (¹) _____ n. _____ del ____/2017, emessa da _____.

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 103, comma 4 del Codice).

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto ponte, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (*venti*) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASUR. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

¹) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 31. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

ART. 32. SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

ART. 33. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) all'Offerta del Prestatore inviata all'Azienda USL n. 2 di Urbino nell'ambito della procedura di gara conclusasi con la stipula del Contratto originario, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;

b) al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 34. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524 - PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

b) Maio.Com S.r.l. - via _____, n. ____ - _____ - fax _____ - PEC _____.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Direttore Area Vasta 1
Dott. Giovanni Fiorenzuolo

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. e norme collegate

Maio.Com S.r.l.

(qualifica e nome)
FIRMATO DIGITALMENTE

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 12 (*Durata del contratto ponte*), l'art. 14 (*Personale del Prestatore*), l'art. 18 (*Responsabilità del Prestatore*), l'art. 21 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 22 (*Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 24 (*Penali*), l'art. 25 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 26 (*Recesso dal contratto ponte*), l'art. 29 (*Subappalto*), l'art. 31 (*Foro competente*).

Maio.Com S.r.l.

(qualifica e nome)

FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- Allegato 1) - Facsimile scheda di verifica del servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti
- Allegato 2) - Facsimile scheda di segnalazione di non conformità servizio raccolta trasporto smaltimento rifiuti
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Documento informativo per le ditte e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV

allegato 1)

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1

 SCHEDA DI VERIFICA DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI
(facsimile)

SEDE DELLA VERIFICA: _____ DATA _____

OGGETTO VERIFICA	GIUDIZIO
Fornitura contenitori: - corrispondenza al contratto - integrità e pulizia	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Frequenza ritiro:	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Automezzo trasporto: - condizioni igieniche	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Documentazione: - conformità formulari - conformità certificati pesatura	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
Altro: • _____ • _____	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme

Note

Referente ASUR:

(firma)

Referente di Maio.Com S.r.l.

(firma)

allegato 2)

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ
SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI
(*facsimile*)

Data della rilevazione: _____ ora _____

Sede della rilevazione _____

Problema evidenziato e descrizione:

Problema segnalato a:

Operatore di Maio.Com S.r.l.: _____

Responsabile Unità Locale/Presidio ASUR: _____

Problema risolto: NO SI data ___/___/___ ora

Rilevatore del problema ASUR:

(firma)

Referente di Maio.Com S.r.l.

(firma)

N.B.: la presente scheda deve essere inviata al Responsabile Unità Locale/Presidio dell'Area Vasta 1

Prot. n. 0080949|29/09/2016|ASURAV1|PROAV1|P

Fano, data protocollo

Sigla: ACL/FA/CM

(nella risposta, citare numero e data protocollo e sigla)

rif. nota prot. n. _____ del _____

allegati n. _____

per comunicazioni rivolgersi a:

dott. Claudio Montalbini

tel. 0721.193.2773-193.2707 - fax 0721.193.524

e-mail: claudio.montalbini@sanita.marche.it

PEC: areavasta1.asur@emarche.it

Al Dott. Matteo Biraschi

Direttore

dell'Area Dipartimentale Aziendale

"Acquisti e Logistica" ASUR

e p.c.

Al Dott. Pierluigi Gigliucci

Direttore Amministrativo ASUR

Loro Sedi

OGGETTO: DPCM 24/12/2015 – Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal soggetto aggregatore - Relazione.

Con riferimento alla nota in data 20/09/2016/ASUR/AAGG/P, prot. n. 27035, si rappresenta la necessità da parte dell'Area Vasta 1 di procedere all'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle strutture gestite, essendo ormai giunto a scadenza il relativo contratto d'appalto secondo circostanze, documentate in atti, espressamente rilevate e rimesse all'attenzione della Direzione nell'ambito della recente verifica MEF.

Il D.P.C.M. del 24/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9/02/2016, individua per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di superamento delle quali le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

La Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, ha fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme succitate nel senso di seguito riportato.

Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal D.P.C.M. e per importi che superano le soglie regolate dal D.P.C.M. stesso, in caso di gara non ancora bandita è obbligatorio per l'Amministrazione ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento, ovvero alla Consip S.p.A..

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 1670 del 26/11/2012 ha individuato il predetto soggetto aggregatore di riferimento per le aziende e gli enti del S.S.R. nella Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Regionale n. 12/2012.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari rientra tra quelli inseriti nell'elenco beni e servizi da aggregare individuati dal D.P.C.M. 24/12/2015 ed infatti l'espletamento della relativa procedura di affidamento a livello regionale rientra tra le iniziative inserite nel programma della predetta SUAM.

Nel caso in cui il soggetto aggregatore di riferimento non fosse operativo spetta al medesimo l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza.

In tal caso, qualora cioè la SUAM abbia individuato per l'approvvigionamento un altro soggetto aggregatore, ovvero Consip S.p.A., che dispone di un'iniziativa già attiva, l'Amministrazione deve aderire a tale iniziativa. Se invece la SUAM non avesse individuato un altro soggetto aggregatore e non esistano iniziative attive Consip, l'Amministrazione potrà agire

per garantirsi l'approvvigionamento mediante un contratto ponte ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del vecchio Codice degli appalti, oggi integralmente sostituito dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti).

La stipula del contratto ponte mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara viene effettuata per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione da parte del soggetto aggregatore di riferimento, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente.

A seguito di richiesta in tal senso con nota in data 07/04/2016, prot. n. 10885 della Direzione Generale ASUR, la SUAM ha comunicato di non avere attivato alcuna convenzione con altri soggetti aggregatori a cui rivolgersi nelle more dell'aggiudicazione da parte della medesima delle gare di cui al predetto D.P.C.M..

Non risultano inoltre convenzioni Consip attive per l'appalto in questione.

In assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- *Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;*
- *Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016).*

La data stimata di attivazione del nuovo contratto di appalto è prevista per il mese di settembre 2017.

Trattandosi di un pubblico servizio essenziale, pur nelle more della procedura di gara in programmazione, l'ASUR per l'Area Vasta 1 ha comunque necessità di acquistare il servizio descritto per garantire le prestazioni ricomprese nell'appalto senza soluzione di continuità.

In un siffatto contesto si ha motivo di ritenere che l'allestimento di una procedura di gara ordinaria per le esigenze dell'Area Vasta 1 appaia non proporzionale rispetto allo scopo ed antieconomico dal punto di vista logistico, dato il breve arco temporale rispetto al termine in cui la SUAM ha programmato di addivenire a nuova aggiudicazione dell'appalto.

Stante la peculiarità del servizio in argomento, infatti, nell'ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, particolare criticità, ragionevolmente non compatibile con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore è rappresentata, in termini di costo/beneficio, dalla non sostenibilità organizzativo-logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento di un nuovo operatore economico, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start-up in termini di mezzi e personale e di organizzazione del servizio in tutto il territorio e i presidi dell'Area Vasta 1 da parte dell'operatore stesso.

Più specificatamente:

- ✓ In primo luogo la complessità dell'appalto in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale cui dovrebbe far fronte un operatore economico subentrante, anche in riferimento agli investimenti occorrenti, rischierebbe di mandare deserta l'eventuale iniziativa di Area Vasta. Deve ritenersi assai probabile, infatti, che nessun nuovo operatore economico (cioè diverso dall'attuale gestore) ritenga economicamente conveniente impegnarsi con risorse e mezzi in un appalto dagli orizzonti temporali tanto limitati, anche in un'inevitabile valutazione da parte del medesimo della forte aleatorietà in termini di rientro dell'investimento in termini economici di mezzi e personale impiegati per far fronte agli impegni derivanti dall'aggiudicazione di un contratto che consenta alla stazione appaltante, per espressa previsione di legge in deroga al codice civile, di recedere unilateralmente già dopo poche settimane dalla stipula.
- ✓ In secondo luogo, i tempi fisiologici previsti per l'affidamento del servizio in questione mediante una procedura di evidenza pubblica aperta o ristretta (dai sei ai nove mesi) comporterebbero inevitabilmente una sovrapposizione con l'iniziativa SUAM la cui conclusione è prevista per il mese di settembre del prossimo anno. Tale sovrapposizione nell'attuale contesto di risorse scarse e limitate risulterebbe paradossale e contraria ai principi di economicità della gestione a cui è orientato il Codice degli appalti pubblici. Inoltre, una volta intervenuta l'eventuale aggiudicazione

definitiva da parte dell'ASUR Area Vasta 1, senza considerare i maggiori tempi per effetto di eventuali impugnative e ricorsi, essa comporterebbe un passaggio di consegne tra il precedente gestore ed il nuovo, per un periodo assai limitato rispetto ad un appalto di complessa gestione come quello in argomento.

In estrema sintesi, in considerazione dei tempi previsti per l'aggiudicazione della gara SUAM, si ritiene non opportuno procedere ad autonoma indizione di procedura di gara ordinaria, limitata tra l'altro alle sole esigenze dell'Area Vasta 1, perché ciò si tradurrebbe in una dannosa sovrapposizione di iniziative (quella dell'Area Vasta 1 con l'altra della SUAM a livello regionale).

Per tutto quanto sopra esposto e per quanto previsto dalla Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, sopra richiamata, si ritiene più opportuno proporre, nel caso di specie, all'organismo tecnico aziendale costituito per l'argomento, tramite la presente nota a codesta Direzione della competente area dipartimentale aziendale, di procedere alla stipula di un "contratto ponte", ai sensi dall'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), mediante procedura negoziata con lo stesso operatore economico MAIO GUGLIELMO S.r.l. di Atessa (CH), attualmente esecutore dell'appalto, "per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento", prevedendo espressamente specifica clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente ed immediatamente nei seguenti casi:

- ✓ stipulazione e resa esecutività del contratto per nuovo affidamento del servizio in esito alla conclusione delle citate operazioni di gara in corso;
- ✓ attivazione nell'ambito convenzionale Consip S.p.A. di convenzioni e/o contratti per l'affidamento del servizio in argomento.

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto ponte, si ritiene che tale quantificazione possa parametrarsi mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per il periodo 01/01/2016-30/06/2016.

L'importo annuo dell'eventuale affidamento, stimato sulla base della quantità dei servizi prestati nel suindicato semestre e fatti salvi gli esiti del negoziato di cui alla presente proposta, viene quantificato in euro 388.179,78 (IVA compresa), da imputarsi pro-quota, rispettivamente agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio – anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016 e con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta 1 per il prossimo esercizio.

Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore informazione eventualmente necessaria ed in attesa di Vs. cortese riscontro al fine di potere attivare quanto prima il procedimento finalizzato alla stipula del contratto ponte nel rispetto delle disposizione della Circolare del Direttore Generale in data 03/08/2016, prot. n. 23348, e secondo le disposizioni operative della nota trasmessa in data 20/09/2016, prot. n. 27035.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO
DELL'AREA VASTA 1
Dr. Andrea Cani

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini